

Codice A1814A

D.D. 16 ottobre 2015, n. 2635

Autorizzazione idraulica per il ripristino e realizzazione di un tratto di scogliera in sponda SX del fiume Bormida, in localita' Groppini nel comune di Merana (AL), e risagomatura della sponda DX in comune di Spigno Monferrato (AL). Richiedente: Comune di Merana (AL).

Il Comune di Merana (AL) ha presentato istanza (ns. prot. n.44437 del 31/08/2015) per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per il ripristino e realizzazione di un tratto di scogliera in sponda SX del fiume Bormida, in loc. Groppini nel comune di Merana (AL), e risagomatura della sponda DX in comune di Spigno Monferrato (AL).

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali, a firma del Geom. Paolo DECERCHI, in base ai quali è prevista la realizzazione dell'opera di cui trattasi.

Il Comune di Merana (AL) ha approvato il progetto delle opere in oggetto con D.G.C. n°24 del 25/08/2015.

Gli interventi previsti nel progetto consistono:

- nel ripristino e consolidamento della scogliera esistente mediante la rimessa in sagoma dei massi disarticolati; nell'imbottimento della parte sommitale e retrostante la difesa interessata dal dilavamento causato dalle piene del corso d'acqua;
- realizzazione di un tratto di scogliera in massi naturali, di prolungamento verso monte di quella esistente, per complessivi 15 ml;
- risagomatura della sponda idrografica DX, per circa 150 ml, mediante diradamento di superfici boscate e scavo di materiale litoide al fine di regolarizzare la sezione di deflusso del fiume Bormida.

A seguito dell'esame dell'istanza e degli atti progettuali la realizzazione degli interventi in argomento può nel complesso ritenersi ammissibile, nel rispetto del buon regime idraulico delle acque, con l'osservanza delle prescrizioni tecniche sottoriportate:

1. la nuova scogliera dovrà essere realizzata con la medesima tipologia di quella già esistente e pertanto dovrà essere particolarmente curata la posa dei massi per evitare ribaltamenti in alveo ed eventualmente ridurre l'angolo di posa;
 2. le dimensioni dei massi della nuova scogliera dovranno essere idonei a contrastare l'azione di erosione e di trascinamento del corso d'acqua;
 3. la quota d'imposta della fondazione dovrà essere antiscalzamento; se posata su marna/roccia risulta sufficiente quanto previsto negli elaborati progettuali;
 4. il profilo della nuova sponda DX dovrà essere opportunamente raccordato con il profilo della sponda esistente (sia di monte che di valle) al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
 5. il materiale di risulta proveniente dal taglio della vegetazione dovrà essere allontanato dal sedime demaniale;
 6. ad ultimazione lavori gli scavi realizzati in alveo dovranno essere opportunamente ritombati e riprofilati con il fondo alveo e la scogliera dovrà essere rincalzata per allontanare la vena fluida di morbida; dovrà inoltre essere ripristinato lo stato dei luoghi (rimozione pista e accesso all'alveo).
- Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. 523/1904;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. 24/03/1998 n° 24-24228;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/00;

- visto il D.P.C.M. 24/05/01 (approvazione P.A.I.) e s.m.i.;
- vista la L.R. n°12 del 18/05/2004 e s.m.i.;
- visto il regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i.;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, il Comune di Merana (AL), ad eseguire le opere in oggetto nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, e subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

- 1) l'intervento deve essere realizzato nel rispetto delle prescrizioni tecniche di cui in premessa e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
- 2) il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo se di natura litoide dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera di cui trattasi; nel caso di allontanamento del materiale dall'alveo venga seguita l'ordinaria pratica per il pagamento del canone demaniale;
- 3) le sponde, l'alveo e le opere di difesa eventualmente interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
- 4) durante la realizzazione dell'intervento non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico sia in caso di morbide o piene del corso d'acqua;
- 5) i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di un anno, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. È fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
- 6) il committente dell'opera dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale Alessandria - Asti, l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori. Ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
- 7) l'autorizzazione è accordata sulla base delle situazioni morfologiche - idrauliche attuali; pertanto questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche a quanto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendano necessario, o le opere stesse siano, in seguito, giudicate incompatibili per il buon regime idraulico;
- 8) l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione Regionale in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
- 9) il soggetto autorizzato, sempre previa autorizzazione di questo Settore, dovrà mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, sia dell'alveo che delle sponde, in corrispondenza ed immediatamente a monte e a valle del manufatto, che si renderanno necessarie al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
- 10) l'autorizzazione è accordata, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

11) il soggetto autorizzato prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale ulteriore autorizzazione che si rendesse necessaria secondo le vigenti norme.

Con il presente provvedimento è autorizzata l'occupazione del sedime demaniale per la realizzazione dell'intervento ai sensi dell'art.23 del regolamento regionale n°14/R del 06/12/2004 e s.m.i..

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 33/2013.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di legge innanzi agli organi giurisdizionali competenti.

Il Dirigente
Mauro Forno